



*Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

- Preso atto che, con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, entrato in vigore lo stesso giorno, sono state disposte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2020, assunto dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, che, in conformità al d.l. 6/2020, ha stabilito, per le aree del territorio regionale, in cui non risulti positiva al COVID-19 almeno una persona, specifiche misure di contenimento e gestione adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione;
- Vista la direttiva 24 febbraio 2020, indirizzata dal Presidente del Consiglio di Stato sia ai Presidenti delle Sedi, sia a quelli delle Sezioni staccate, in cui, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, individua alcune misure precauzionali in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di pubblico, affidando così a ciascuno dei destinatari, in relazione alle peculiarità del proprio Ufficio, la responsabilità di darvi attuazione;
- Visto il decreto 24 febbraio 2020 del Presidente della Sede di Milano del T.A.R. Lombardia sullo stesso oggetto;
- Sentito informalmente l'avv. Giavazzi, quale presidente della Camera avvocati Lombardia orientale (CADLO);
- Sentito il Presidente della Sezione interna della Sezione staccata di Brescia;

EMETTE

le seguenti prescrizioni applicative.

1. Il decreto ministeriale 23 febbraio 2020, citato in premessa, non prevede la chiusura ovvero la limitazione dell'attività degli uffici pubblici, pur essendo tale misura inclusa tra quelle adottabili ex d.l. 6/2020: sicché, sino a diversa disposizione, la Sezione staccata di Brescia continuerà ad essere operativa, con le successive precisazioni, riguardanti l'accesso alle Segreterie e alle udienze.

2. Va poi rammentato che il processo amministrativo è ormai integralmente telematico, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 16/02/2016, n. 40, fatti salvi i casi, del tutto eccezionali, di cui all'art. 9 dello stesso d.P.C.M.: e ciò rende sostanzialmente insignificante il rischio di assembramenti correlati all'accesso alle Segreterie. In ogni caso, fino a nuova disposizione, sono interdette la trasmissione, la consegna e comunque il deposito della copia cartacea d'obbligo, di cui all'art. 7, IV comma, del d.l. 168/2016. Per quanto concerne le domande di ammissione al gratuito patrocinio, il segretario della commissione, costituita presso il TAR Brescia fisserà le regole per la consegna della relativa istanza. Ogni altro deposito cartaceo è sospeso e andrà sostituito con la trasmissione in forma telematica.

3. Per quanto riguarda le udienze, corre parimenti l'obbligo di ricordare come il processo amministrativo sia precipuamente documentale, e ben raramente la prova si formi nel corso dell'udienza. Inoltre, quanto alla camera di consiglio fissata per l'emanazione delle misure cautelari collegiali, a' sensi dell'art. 55, VII comma, i difensori sono sentiti solo se ne facciano richiesta; egualmente, il ricorso chiamato all'udienza pubblica è assegnato a sentenza pur se i difensori non compaiano; né tali assenze possono interferire sull'esito della controversia.

Così, con riguardo alla presente situazione, sempre per ridurre i rischi di contaminazione, si deve suggerire ai difensori d'intervenire personalmente all'udienza, pubblica o camerale, solo se ritengano particolarmente rilevante l'integrazione orale delle difese scritte. È comunque preferibile che essi – possibilmente con atto congiunto, trasmesso alla Segreteria della Sezione staccata - segnalino preventivamente, sia al Collegio, sia alle controparti, se parteciperanno o meno all'udienza e, quanto alle cause trattate in fase cautelare, anche se fanno istanza o se motivatamente si oppongono alla decisione delle stesse con sentenza semplificata, fermo che la decisione se definire la controversia con una pronuncia in forma semplificata appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio.

4. Si crede che una simile prassi potrà limitare il numero dei difensori presenti. A ridurre ulteriormente il rischio degli assembramenti, conformemente alle indicazioni contenute nelle direttive del Presidente del Consiglio di Stato:

a) in difformità delle previsioni contenute del decreto del presidente della Sezione staccata di Brescia che ha fissato il calendario d'udienza per il 2020, non si terranno, fino a diversa disposizione, chiamate preliminari collettive dei ricorsi fissati per la data d'udienza, sia pubblica che camerale.

b) i ricorsi inclusi nell'udienza camerale saranno ripartiti in ordine di ruolo, nel numero di otto per ciascuna ora, e chiamati nell'Aula nell'ordine prestabilito in quello; i ricorsi fissati per l'udienza pubblica saranno chiamati ogni tre minuti, sempre nell'ordine prestabilito; verranno garantiti per l'attesa spazi interni ed esterni di pertinenza esclusiva della Sede, tali da evitare concentrazioni di persone durante lo svolgimento dell'udienza;

- c) i difensori potranno chiedere rinvio dell'udienza fissata se gli stessi sono domiciliari o risiedono in un'area sottoposta a divieto di allontanamento ovvero di accesso, ovvero se forniscano elementi sufficienti a dimostrare che la loro attività difensiva è stata comunque ostacolata dall'attuale situazione di emergenza sanitaria;
- d) spetta esclusivamente al presidente del Collegio, durante l'udienza, limitare o escludere l'accesso del pubblico all'Aula, anche in relazione ad esigenze di carattere sanitario e, in generale, la polizia dell'udienza, come prescritto per legge;
- e) le spese relative alle operazioni di sanificazione degli uffici del TAR Brescia, e, in generale, quelle conseguenti all'esecuzione del presente atto, gravanti sul separato bilancio della Sede staccata, sono affidate alla diretta competenza del Segretario generale della stessa Sezione, previo eventuale concerto con il Presidente della medesima.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori apporti collaborativi da parte del Foro del Distretto di Corte d'appello di Brescia, su cui ha competenza la Sezione staccata.

Il presente provvedimento, la cui efficacia cesserà il seguente 5 marzo 2020, verrà immediatamente trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la Lombardia;
- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;
- al Dirigente responsabile della Sezione staccata;
- al Presidente del T.A.R. Lombardia, sede di Milano,
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia;
- alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale;
- a tutti i difensori nelle cause in trattazione per l'udienza pubblica e camerale del 26 febbraio prossimo.

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia, addì 24 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Cons. Angelo Gabbricci